



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

C.A.P. 13040

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Adottato con atto del C.C. n° 46 in data 30 Giugno 1994

Modificato con atto C.C. n° 4 in data 11 Marzo 1996

Modificato con atto del C.C. n° 9 in data 24 Febbraio 2000

Modificato con atto del C.C. n° 51 in data 27 Settembre 2010

- Art. 1** **Istituzione della tassa**
- Art. 2** **Servizio di nettezza urbana**
- Art. 3** **Contenuto del regolamento**
- Art. 4** **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**
- Art. 5** **Esclusioni dalla tassa**
- Art. 6** **Commisurazione della tassa**
- Art. 7** **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**
- Art. 8** **Parti comuni del condominio**
- Art. 9** **Classi di contribuenza**
- Art. 10** **Esenzioni**
- Art. 11** **Riduzioni**
- Art. 12** **Tassa giornaliera di smaltimento**
- Art. 13** **Denunce**
- Art. 14** **Decorrenza della tassa**
- Art. 15** **Mezzi di controllo**
- Art. 16** **Sanzioni**
- Art. 17** **Accertamento, riscossione e contenzioso**
- Art. 18** **Entrata in vigore**

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della L. 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...).

Art. 3
Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa**

1. l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie. La riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETAZZAZIONE</u>
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Rosticcerie	30%
Pasticcerie	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%
Fonderie	30%
Carpenteria metallica	30%
Lavorazioni pelli	30%
Mattatoi	30%
Laboratori fotografici	30%
Tipografie	30%

Art. 6
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7
**Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per interno nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per interno ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, per distanze superiori ai 400 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data delle diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione nei contenitori, o dalla capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni con vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

Art. 9 Classi di contribuenza

1. Visto l'art. 65 del D.Lgs. 507/93 che stabilisce i criteri di commisurazione del tributo da cui derivano la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e le relative tariffe e visto il D.P.R. 158/99 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", che inserisce le utenze non domestiche in specifiche categorie cui attribuisce un coefficiente di produzione di rifiuti (Kd) espresso in kg/mq/anno (quota variabile) da scegliere all'interno di un intervallo predefinito dalla legge, le categorie di contribuenza sono le seguenti:

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
1	A	1	AUTORIMESSE PUBBLICHE	Servizi di autorimesse vari
2	A	2	TEATRI	
3	A	2	CINEMA	
4	A	2	DEPOSITO CORRIERI	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere
5	A	2	MUSEI	
6	A	2	BIBLIOTECHE	
7	A	2	ARCHIVI	
8	A	2	CIRCOLI RICREATIVI	
9	A	2	CENTRI SPORTIVI	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, oratori, sale giochi
10	A	3	SCUOLE PUBBLICHE	
11	A	3	SCUOLE PRIVATE	
12	A	3	ASILI	
13	A	3	SCUOLE MATERNE	
14	A	4	ASSOCIAZIONI CULTURALI	
15	A	4	ASSOCIAZIONI POLITICHE	
16	A	4	ASSOCIAZIONI RELIGIOSE	
17	A	4	ALTRE FATTISP. ASSIMIL. ALLA CATEGORIA	

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
18	1	B	SUPERMERCATI	
19	1	B	IPERMERCATI	
20	1	B	ALTRE FATTISPECIE DELLA CATEGORIA	
21	2	B	AREE RICREATIVE TURISTICHE	Campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
22	C	1	COLLEGI - CONVITTI	
23	C	2	ABITAZIONI	
24	C	2	ALBERGHI	
25	C	2	HOTEL	
26	C	2	PENSIONI	
27	C	2	OSPEDALI	
28	C	2	CLINICHE	
29	C	2	RICOVERI	
30	C	2	MENSE AZIENDALI	
31	C	2	ALTRE FATTISPECIE DELLA CATEGORIA	
32	C	3	CARCERI	

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
33	D	1	AUTOSALONI	Commercio/esposizione: automezzi, motomezzi e macchine agricole
34	D	2	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	Pompe funebri
35	D	3	LAVANDERIE	
36	D	3	CALZOLAI	
37	D	4	ASSICURAZIONI	Assicurazioni, Finanziarie e simili
38	D	4	BANCHE	Banche ed Istituti di credito in genere, Esattorie, Tesorerie, ecc...
39	D	4	PARRUCCHIERI	
40	D	4	ESTETISTI	
41	D	4	PRIVATIVE TABACCHERIE	
42	D	4	ALTRE ATTIVITA' DEL TERZIARIO	
43	D	5	AUTORIPARAZIONI	
44	D	5	GOMMISTI	

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
45	E	1	ARMERIE	
46	E	1	GOMMA/PLASTICA	
47	E	1	ARTE SACRA	
48	E	1	CALZATURE	
49	E	1	ABBIGLIAMENTO	
50	E	2	ELETTRODOMESTICI	
51	E	2	CINE-FOTO-OTTICI-DISCHI- VIDEOCASSETTE	
52	E	2	CARROZZERIE	
53	E	2	TIMBRI/TARGHE	
54	E	2	IDRAULICA	
55	E	2	VALIGERIE	
56	E	3	GIOCATTOLE E ARTICOLI INFANZIA	
57	E	3	ARREDO CASA E UFFICIO	
58	E	3	LIBRERIE	
59	E	3	CASALINGHI	
60	E	3	COLORI-VERNICI-PROD. AGRICOLTURA	
61	E	3	DISTRIBUTORI-VENDITA CARBURANTI	
62	E	3	GIOIELLERIE	
63	E	4	FARMACIE	
64	E	4	TESSUTI IN GENERE	
65	E	4	ANTIQUARIATO	
66	E	4	MERCERIE	
67	E	4	ARTICOLI SPORTIVI	
68	E	4	TIPOGRAFIE	
69	E	5	SANITARI	
70	E	5	LAMPADARI	
71	E	5	CICLI E MOTO	
72	E	5	CARTOLERIE	
73	E	6	FERRAMENTA	
74	E	6	TAPPEZZERIE-TAPPETI-MOQUETTES	
75	E	6	BIANCHERIA	
76	E	6	ORAFI	
77	E	6	PELLICCERIE-PELLETTERIE	
78	E	6	MATERIALI EDILI	
79	E	6	PROFUMERIE-ERBORISTERIE	
80	E	7	NEGOZI ELETTRICISTI	

81	E	7	QUADRI E CORNICI	
82	E	8	AMBULANTI NON ALIMENTARI	
83	E	9	ATTIVITA' PRODUZ. ARTIGIAN. INDUSTRIALI	Attività artigianali ed industriali in genere compresi magazzini, depositi, laboratori di elettricisti, muratori, idraulici, falegnami, ecc...

N.	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SPECIFICAZIONI
84	F	1	SALE DA BALLO	
85	F	1	DISCOTECHE	
86	F	2	BAR	
87	F	2	BAR TAVOLA FREDDA	
88	F	2	PIZZERIE - CIBI COTTI E PRECOTTI	Pizzerie (anche da asporto), generi di gastronomia ecc...
89	F	3	SALUMERIE	
90	F	3	POLLERIE	
91	F	3	MACELLERIE	
92	F	4	RISTORANTI	
93	F	4	PANETTERIE	
94	F	4	DROGHERIE	
95	F	4	ALIMENTARI IN GENERE	Compresi supermercati con prevalenza di generi alimentari
96	F	5	FIORISTI	
97	F	6	PRODOTTI ITTICI	
98	F	6	FRUTTIVENDOLI	
99	F	7	AMBULANTI ALIMENTARI IN GENERE	
100	F	8	CHIOSCHI	
101	F	8	EDICOLE	
102	F	9	GELATERIE/PASTICCERIE	

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - stabili ed uffici comunali
 - edifici adibiti a culto pubblico
 - unità immobiliari censite con categoria catastale C/7 non adibite ad usi commerciali, artigianali, industriali.

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottototata in caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 33% - vengono escluse dalla riduzione le abitazioni con superficie sino a 40 mq. compresi;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nelle denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 40%.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
5. Sono computate nel limite del 20% della superficie tassabile le unità immobiliari censite con le categorie catastali C/2 e C//6 non adibite ad usi commerciali, artigianali, industriali.

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di suo temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste lper la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisci i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.